



*Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
ExDG PEMAC
IL DIRETTORE GENERALE

Alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto : Decreto ministeriale n. 65185 del 09 febbraio 2024 per la gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n.102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Procedura per la presentazione della domanda e l'erogazione degli aiuti.

Premessa

In considerazione dei danni causati alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e dei relativi consorzi in cui possono trovare applicazione le misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, si illustrano di seguito le procedure per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 3 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, coerentemente al Decreto Masaf n. 65185 del 09 febbraio 2024 approvato con n. SA.112747 ai sensi del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Le presenti indicazioni procedurali rappresentano le linee guida che si possono adattare alle specifiche realtà dei territori nel rispetto delle norme sopra citate.

Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti

A seguito dell'individuazione del fabbisogno di spesa da parte delle regioni, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dispone con proprio decreto il piano di riparto delle somme da prelevare dal Fondo di solidarietà nazionale e da trasferire alle regioni.

Le regioni, di conseguenza, provvedono direttamente a concedere ed erogare gli aiuti ai beneficiari, sulla base degli importi risultanti a seguito delle istruttorie delle domande presentate dai richiedenti, e agli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione degli aiuti, tra cui anche le verifiche propedeutiche alla concessione degli stessi sul registro nazionale aiuti di Stato (RNA) e attraverso la banca dati SIPA.



*Ministero dell'Agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

ExDG PEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

Beneficiari e procedure di calcolo del danno

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le microimprese, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2473, attive nel settore della produzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'evento dannoso che soddisfino le condizioni di cui al decreto ministeriale n. 65185 del 09 febbraio 2024. L'impresa deve essere attiva alla data di presentazione della domanda e alla data della concessione.

Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, e nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2473, sono escluse dagli aiuti;

1. le imprese non iscritte in Camera di Commercio alla data di presentazione della domanda;
2. le imprese già in difficoltà in data precedente all'evento;
3. le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Calcolo della soglia per l'accesso ai contributi

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n.2022/2473 ai fini del calcolo della soglia per l'accesso al contributo, l'evento dannoso oggetto di declaratoria deve aver comportato la riduzione di più del 30 % della produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:

- a) i tre anni precedenti;
- b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Ai fini della verifica della soglia per l'accesso al contributo il richiedente presenta all'ente competente della fase istruttoria apposita perizia asseverata, redatta da un professionista esperto in materia e iscritto al relativo Albo professionale dalla quale risulti la riduzione di più del 30% della produzione media.

Domanda per danni alla produzione

La domanda finalizzata alla concessione degli aiuti deve essere presentata alla Regione in cui è localizzata l'Unità Tecnica Economica dall'impresa che ha subito gli effetti dell'evento dannoso oggetto di declaratoria. Gli indennizzi saranno limitati ai soli danni subiti nelle aree ricadenti nel territorio regionale. Per attivare gli interventi le imprese agricole sono tenute a presentare le domande di aiuto alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria emanato da questo Ministero.



*Ministero dell'Agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

ExDG PEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

Una volta verificato che l'impresa ha superato la soglia di danno prevista per l'accesso ai contributi, ai fini dell'erogazione dell'aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (perdita di produzione) relativa alla produzione.

La perdita di reddito ai fini del calcolo del danno, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n.2022/2473 è calcolata sottraendo:

A. il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento dannoso oggetto di declaratoria, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

dal

B. risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento dannoso oggetto di declaratoria o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento dannoso oggetto di declaratoria, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Il danno è calcolato individualmente per ciascuna impresa. Laddove una PMI sia stata costituita meno di tre anni dalla data in cui si è verificato l'evento, il riferimento ai periodi di tre anni di cui alla lettera b), si intende fatto alla quantità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel comparto nazionale o regionale colpito dall'evento dannoso oggetto di declaratoria.

Ai fini del calcolo della perdita del reddito devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all'ente competente della fase istruttoria.

Nel caso in cui il prezzo medio di vendita non fosse disponibile si devono utilizzare i dati dei mercati ittici rilevati da Borsa Merci Telematica Italiana e reperibili inviando apposita richiesta all'indirizzo mail: mercati.ingrosso@bmti.it.

Domanda per danni alle strutture/attrezzature/scorte

I costi ammissibili possono essere i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. I danni possono includere quanto segue:

- danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione.



*Ministero dell'Agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

ExDG PEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi di tale evento.

Per adempiere alle modalità di calcolo sopracitate il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda una perizia asseverata.

Tale perizia può essere anche composta da più perizie asseverate, redatte da tecnici abilitati e coordinata da un solo perito.

Le perizie devono descrivere in modo dettagliato con adeguata documentazione tecnica e fotografica:

- il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento delimitato;
- i beni immobili danneggiati, incluso un inquadramento degli stessi con foto aeree (prese anche da Google Maps o altri sistemi);
- i beni mobili strumentali/attrezzature danneggiati e la loro localizzazione alla data del danno;
- scorte vive e prodotti di scorta distrutti e/o danneggiati e la loro ubicazione (Il prodotto seminato non va inteso come scorta);
- il costo relativo al ripristino o al riacquisto del potenziale produttivo distrutto, secondo le modalità precedentemente indicate;
- la congruità delle spese sostenute in emergenza. Per spese sostenute in emergenza si intendono tutte le spese necessarie per la messa in sicurezza della attività legata alla produzione ittica. Le perizie asseverate devono altresì dimostrare la necessaria coerenza degli acquisti/interventi previsti con i beni danneggiati/distrutti descritti nella perizia stessa, nonché la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva.

Si ricorda che:

- L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano l'80 % dei costi ammissibili.
- Non si applica il comma 3 dell'articolo 5 del D.lgs. 102/2004 riguardante le aree svantaggiate;
- Non si applica il comma 4-quinquies dell'articolo 5 del D.lgs. 102/2004 riguardante la riduzione del 50% degli aiuti, salvo quando siano accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, della produzione in campo nell'anno o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa;



*Ministero dell'Agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

ExDG PEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

- I documenti di riferimento per i calcoli sopra indicati sono i documenti fiscali dell'impresa che effettua la domanda (nello specifico le dichiarazioni fiscali effettuate dal commercialista o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale);
- Dal valore dei danni alle produzioni devono essere detratti i costi di produzione non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori oneri sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento.

Laddove una impresa sia in possesso di una perizia redatta in seguito al verificarsi dell'evento calamitoso ma prima della pubblicazione del presente bando, è possibile utilizzarla a condizione che venga integrata con informazioni eventualmente mancanti. Nel caso il beneficiario sia in possesso di una perizia giurata, questa potrà essere presentata in sostituzione o integrazione della perizia asseverata.

Per le stime il perito dovrà utilizzare, per dimostrare la congruità dei costi di ripristino, il confronto tra almeno tre preventivi che andranno allegati alla domanda (costi per strutture, attrezzature e scorte).

Nel caso di costi sostenuti in emergenza prima della pubblicazione del decreto in oggetto non sono necessari i tre preventivi ma il perito dovrà comunque dichiarare la congruità del costo.

Sono riconosciute inoltre le seguenti spese:

a) Interventi di ripristino immobili, strutture e impianti:

- 1) Spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 250.000,01 (duecentocinquantamila/01) ed euro 600.000,00 (seicentomila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 600.000,01 (seicentomila/01) ed euro 2.000.000,00 (due milioni/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 2.000.000,01 (due milioni/01);
- 2) Perizia asseverata, perizia giurata: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro; 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) euro e 2.000.000,00 (due milioni/00) euro; 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a 2.000.000,01 (due milioni/01) euro;



*Ministero dell'Agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica

ExDG PEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

b) Interventi sui beni mobili strumentali

- 1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (un milione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (un milione/01);

c) Interventi sulla ricostituzione delle scorte;

- 1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (un milione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (un milione/01).

Non sono ammesse spese per la presentazione della domanda di contributo.

Sono escluse le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo; in tale caso, sono ammissibili a contributo solo i titoli di spesa relativi alle forniture di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.

Con la presente circolare il Masaf autorizza le Regioni a concedere proroghe per la presentazione delle perizie fino a 45gg dalla chiusura della presentazione delle domande.

Controlli

Il Ministero si riserva la possibilità di effettuare controlli incrociati dei dati dichiarati dai beneficiari in sede di domanda con altre dichiarazioni/documenti rilasciati dai beneficiari per altri scopi.

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda le Regioni effettuano un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio.

La presente circolare è pubblicata sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it

Il Direttore generale

Francesco Saverio Abate

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)